



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” - Alghero

Via XX settembre n° 229, 07041 Alghero - Cod. Mecc. SSIS027005, cod. Fiscale 92128480909 - tel. 079 984848 fax 079 984414
Sito Web: www.liceoalghero.edu.it e-mail: SSIS027005@istruzione.it PEC: SSIS027005@pec.istruzione.it

Sedi Associate: Liceo Scientifico “Enrico Fermi” - Liceo Classico “Giuseppe Manno” - Liceo Artistico “Francesco Costantino”

Circ. n.164

Alghero 22 aprile 2021

I.I.S. - “E. FERMI” - ALGHERO
Prot. 0005667 del 22/04/2021
(Uscita)

A Tutto il Personale docente e ATA dell’I.I.S. “E. Fermi” di Alghero
Ai sigg. genitori degli studenti dell’I.I.S. “ E. Fermi” di Alghero
Agli studenti dell’I.I.S. “ E. Fermi” di Alghero
Alla DSGA – All’Albo, Sede – Al Sito

Oggetto: Divieto di fumo nelle Istituzioni Scolastiche

Il **divieto di fumare**, oltre a configurarsi come un impegno educativo generale della scuola per la difesa della salute, è sancito dalla Legge. Fumare nelle aule e nei corridoi costituisce, pertanto, indisciplina grave, punibile a norma di legge. Il divieto riguarda ovviamente non solo gli studenti, ma tutti gli operatori scolastici.

A tutto il personale, agli allievi ed alle altre persone presenti nell’Istituto in applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 è rivolto il **divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e relative pertinenze**. Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità **educativa e non repressiva**, prefiggendosi di:

- I. Educare al rispetto delle norme;
- II. Prevenire l’abitudine al fumo;
- III. Incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- IV. Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- V. Proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- VI. Educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.



Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" - Alghero

Via XX settembre n° 229, 07041 Alghero - Cod. Mecc. SSIS027005, cod. Fiscale 92128480909 - tel. 079 984848 fax 079 984414
Sito Web: www.liceoalghero.edu.it e-mail: SSIS027005@istruzione.it PEC: SSIS027005@pec.istruzione.it

Sedi Associate: Liceo Scientifico "Enrico Fermi" - Liceo Classico "Giuseppe Manno" - Liceo Artistico "Francesco Costantino"

Il soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, un docente per ogni plesso Incaricati di vigilare e di effettuare tutta la procedura di contestazioni delle infrazioni al divieto di fumare come individuato dal Dirigente Scolastico stesso.

SANZIONI: Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma **da € 27,50 a € 275,00**. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00). La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il **Prefetto territorialmente** competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda al regolamento di Istituto e alle vigenti norme di legge.

Il Dirigente Scolastico

Mario Peretta